

REGOLAMENTO (CEE) N. 515/93 DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 1993

che fissa il valore degli importi di riferimento regionali previsionali per i produttori di semi di soia, di colza, di ravizzone e di girasole per la campagna di commercializzazione 1992/93

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3766/91 del Consiglio, del 12 dicembre 1991, che istituisce un regime di sostegno per i produttori di semi di soia, di colza e ravizzone e di girasole⁽¹⁾, in particolare gli articoli 3 e 8,

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3766/91, per ogni regione individuata nel piano di regionalizzazione, la Commissione stabilisce un importo di riferimento regionale previsionale sulla base del divario tra la resa cerealicola o la resa di semi oleosi di detta regione e la resa cerealicola media o la resa media di semi oleosi della Comunità;

considerando che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1405/92 della Commissione⁽²⁾, fintantoché gli importi di riferimento regionali previsionali non saranno pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, gli Stati membri possono calcolare i pagamenti anticipati ai produttori sulla base degli importi di riferimento regionali previsionali derivati dai dati trasmessi alla Commissione a supporto dei loro piani di regionalizzazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Nell'allegato I figura una breve spiegazione del metodo di calcolo degli importi di riferimento regionali previsionali.

2. Gli importi di riferimento regionali previsionali per la campagna di commercializzazione 1992/93 sono fissati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 17.

⁽²⁾ GU n. L 146 del 28. 5. 1992, pag. 56.